

è patto

70
 La polizza normale dell'Istituto, all'art. 1°, dispone che nel primo anno di assicurazione, anche la semplice erroneità delle dichiarazioni rese dall'assicurato, costituisca motivo di nullità del contratto; trascorso l'anno l'azione di nullità non può essere promossa se non nel caso di provata mala fede per parte dell'assicurato, cioè l'Istituto dovrà fornire la prova che l'assicurato stesso non solamente non ignorava le circostanze taciute od erroneamente segnalate, e sapeva come le stesse fossero influenti per l'apprezzamento del rischio, ma versava per di più in uno stato involvente la propria mala fede.

La nuova polizza temporanea dispone invece ^{all'art. 1°} che qualunque reticenza, qualunque falsa od inesatta dichiarazione, ~~in qualunque tempo~~, ^{in qualunque tempo,} determina ~~di conseguenza~~ l'annullamento dell'assicurazione. In altre parole qualunque dichiarazione non corrispondente alla verità delle cose, resa in buona o in mala fede, per il fatto solo che ostacola una giusta valutazione del rischio è, in qualunque tempo, motivo di decadenza dell'assicurazione.

X
 Articolo 2°-

Nella polizza normale nessuna speciale causa di morte costituisce di per sé ragione di decadenza, salvo le disposizioni particolari, in materia di suicidio, duello, o rischio di guerra: nella nuova polizza invece, si stabilisce che alcune malattie, e precisamente quelle di natura tubercolare, e i tumori maligni, e, per quanto riflette le donne, la morte per parto o febbre puerperale, costituiscono motivo di decadenza; e questo perchè le suddette malattie sono causa fra le più frequenti del-

La mortalità umana.

del capitolo generale

E' ammesso invece il pagamento, anche in seguito a morte per suicidio, senza alcuna restrizione di tempo, in quanto la forma popolare della nuova polizza, ^{doveroso farne} prevedendo la sua applicazione specialmente tra operai, il suicidio in tale classe, come è risaputo, raramente si verifica.

